

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. **12**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako

*Presentata il 19 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella notte fra il 29 e il 30 maggio 2013 circa 50 agenti della Digos hanno fatto irruzione in una abitazione privata nel quartiere casal palocco a Roma, prelevando a forza una donna e la sua bambina di sei anni con l'accusa, rivelatasi poi infondata, di un'irregolarità nel passaporto della donna. Immediatamente entrambe vengono portate al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Senza attendere le verifiche sul documento e nonostante la loro richiesta di asilo politico, madre e figlia vengono immediatamente rimpatriate, con aereo

privato, a spese dello Stato kazako, con una procedura lampo, secondo i proponenti in spregio alle procedure previste dalla legge, a qualunque considerazione in merito alla tutela dei diritti delle due straniere e ai rischi per la loro incolumità che sarebbero conseguiti al rimpatrio. Le due donne, come emergerà dalla stampa solo molto giorni dopo gli avvenimenti, sono congiunte di un rifugiato politico: la moglie e la figlia di Mukhtar Ablyazov, uomo d'affari kazako di 50 anni, ex banchiere e politico. Un personaggio controverso coinvolto in questa vicenda certamente per

essere il principale oppositore politico del Presidente plenipotenziario del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev.

Ablyazov, nonostante sia sotto processo da parte del Kazakistan per questioni relative alle sue gestioni bancarie, dal 2011 ha ottenuto asilo e protezione da parte del Regno Unito, che ha riconosciuto il rischio per la sua vita in caso di rientro in Kazakistan.

Dopo che il Gruppo parlamentare della Lega Nord, il 10 luglio 2013, ha denunciato l'accaduto, in Assemblea, alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio ha avviato una verifica. L'indagine, affidata al Capo della Polizia e illustrata al Parlamento dal Ministro dell'interno, ha confermato che l'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia di sei anni era illegittima, tanto che ne è stata decisa la revoca, quando ormai però la donna e la bambina erano già in Kazakistan. Nello stesso giorno sono prevenute le dimissioni del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno.

La stessa indagine tuttavia nulla ha chiarito circa il ruolo delle istituzioni e dei loro rappresentanti nella catena decisionale che ha portato a consegnare due persone a un Paese che non garantisce il rispetto dei loro diritti e la loro incolumità, in violazione dei nostri principi costituzionali.

Non è stato chiarito il ruolo svolto dal Ministero degli affari esteri e non è stato chiarito soprattutto il ruolo delle autorità kazake, che traspare dalle diverse ricostruzioni e che getta un'ombra pesante sul grado di indipendenza del nostro Paese su temi delicatissimi quali la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha dichiarato che "Occorre sgombrare il campo egualmente da gravi motivi di imbarazzo e di discredito per lo Stato e dunque per il Paese, come quelli provocati dall'inaudita storia della precipitosa espulsione dall'Italia della madre kazaka, della sua bambina, sulla base di una sedicente e distorsiva rappresentazione del caso e di una pressione di interferenza, l'una e le altre inammissibili da parte di qualsiasi diplomatico straniero".

Oggi Alma Shalabayeva e sua figlia si trovano in Kazakistan e quando il clamore suscitato da questa vicenda inevitabilmente andrà scemando resteranno in balia di un Paese che non garantisce lo stato di diritto, al quale noi le abbiamo consegnate.

Occorre fare chiarezza al più presto, non certo con una sommaria indagine che lascia oscuri tutti i punti più critici, ma, in considerazione dei livelli istituzionali coinvolti, con un'inchiesta approfondita svolta dal Parlamento, ad opera di una Commissione appositamente costituita che proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Si propone pertanto l'istituzione immediata di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di Mukhtar Ablyazov, che svolga la sua attività di indagine entro dodici mesi dalla sua costituzione, al fine di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, il ruolo svolto da soggetti stranieri, e costituire la base per l'assunzione di atti conseguenti da parte dei soggetti che dovessero risultare responsabili.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di indagare sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente politico kazako Mukhtar Ablyazov, accertando, in particolare:

a) le circostanze e le procedure con cui è stato deciso l'intervento e le modalità con le quali esso è stato eseguito;

b) gli accertamenti compiuti prima dell'adozione e dell'esecuzione del provvedimento di espulsione nonché le motivazioni della sua successiva revoca;

c) le eventuali responsabilità esistenti ai livelli politico e amministrativo e il ruolo eventualmente svolto da soggetti stranieri nella vicenda attraverso la fornitura di informazioni e di mezzi.

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione è istituita per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.

5. La Commissione, al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

### ART. 3.

#### *(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

6. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

#### ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

#### ART. 5.

*(Organizzazione dei lavori).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17022000810\*